



# COMUNE DI VERGHERETO

## Consiglio Comunale

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **28/04/2025** - delibera n. **10**

**OGGETTO:** TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2025.

L'anno (**2025**), il mese di **Aprile**, il giorno **ventotto**, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il **Sindaco - Salvi Enrico**

Assiste il **Segretario Generale Orlando Ugo**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME e NOME		Presenti	Assenti
SALVI ENRICO	Sindaco	P	
MERCATELLI SIMONE	Consigliere	P	
GABICCINI EMANUELE	Consigliere	P	
CAMILLINI FEDELE	Consigliere	P	
CAMILLINI ANDREA NICOLE	Consigliere		A
MANCINI IVAN	Consigliere		A
BARDESCHI GIUSEPPE	Consigliere	P	
CASINI ROSANNA	Consigliere	P	
BUCHERINI GIANCARLO	Consigliere	P	
ACCIAI PAOLO	Consigliere		A
GABRIELLI MAURO	Consigliere	P	

Presenti: n. 8 - Assenti: n. 3

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

MERCATELLI SIMONE, GABICCINI EMANUELE, GABRIELLI MAURO

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PRESO ATTO** che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014"), ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. "Legge di stabilità 2020") ha abrogato a decorrere dall'anno 2020 la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, della Legge n. 147/2013, ai commi 641 e seguenti detta la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, in particolare i commi 651 e 652 contengono le disposizioni riguardanti i criteri tariffari, mentre i commi 653 e 654 riguardano i costi da coprire con l'entrata prevedendo l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- al comma 666 prevede l'applicazione anche in vigenza TARI del "Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente", di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo;
- la Legge Regione Emilia Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015 e s.m.i. detta "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)";
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (MTR e MTR-2) e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**RICHIAMATO il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116** con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA);

**RICHIAMATI:**

- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, così come successivamente modificata con delibere n. 238/2020 e 493/2020, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 adottando il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- la Determinazione n. 2/DRIF/2020 con la quale ARERA ha chiarito alcuni aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la citata determinazione

- n. 443/2019/R/RIF (MTR) e ha definito le modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari (PEF);
- la Nota del Ministero della Transizione ecologica (MITE) - del 12/04/2021 che è intervenuta per fornire chiarimenti sulle disposizioni introdotte dal D.Lgs n.116/2020;
  - la Nota ANCI-IFEL del 02/03/2021 che fornisce anch'essa chiarimenti sulle novità applicative del D.Lgs n.116;
  - la deliberazione di Arera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” così come modificata ed integrata dalla determinazione ARERA N. 389/2023/r/rif recante l’aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario MTR-2;
  - la Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con la quale ARERA ha approvato il testo unico per la regolamentazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza – che tipicamente sono identificati nei Comuni che gestiscono direttamente la TARI
  - la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.
  - la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF che ha previsto a decorrere dal 2024 l’introduzione di quote perequative anche nel settore rifiuti urbani, così come avviene in altri settori regolati da ARERA, per compensare costi sostenuti nell’interesse generale del sistema, quali le quote UR1 e UR2 introdotte dal 2024 per far fronte a interventi di solidarietà e calamità naturali e la quota UR3 introdotta dal 2025 per finanziare il bonus sociale di cui al D.L. 124/2019 e con le modalità di cui al DPCM 24/2025;

#### **RICHIAMATI INOLTRE:**

- il "Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC - TARI)" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15/03/2018 e successive modifiche ed integrazioni così come modificato a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020 e in recepimento alle disposizioni ARERA di cui alla citata deliberazione n. 15/2022;;
- Il “Regolamento generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali Comunali” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26/02/2025;
- il "Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" approvato con deliberazione dell'ATO Forli-Cesena (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale) n. 3/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

#### **PRESO ATTO che:**

- il comma 5-quinquies dell’articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 così come modificato dalla L. di conversione n. 15/2022, che a decorrere dal 2022, in deroga alla disciplina vigente (dettata dall’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi

in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

- L'art. 13, comma 5-bis, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, così come integrato con Legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, prevede che "in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente approvato in occasione della prima variazione utile;

**RICHIAMATO** l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**RICHIAMATA** la Legge Regionale 23 novembre 2011, n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che ha istituito l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della Legge Regionale n. 10/2008 (Autorità d'Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all'ATERSIR;

**PRESO QUINDI ATTO** che nel territorio in cui opera il Comune di Verghereto è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito (ATERSIR), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**PRESO ATTO** che:

- in data 11/04/2021 con deliberazione del Consiglio d'ambito n. 11, avente ad oggetto: "Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA" ATERSIR ha stabilito di non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai contratti e dalle Carte dei Servizi vigenti al momento dell'approvazione della delibera ARERA 15/2022 riguardante il TQRIF e individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF;
- il Consiglio locale di ATERSIR ha espresso parere favorevole alla proposta Piani Economici finanziari (PEF) del Servizio Gestione Rifiuti, anni 2022-2025, redatti secondo il Metodo Tariffario vigente (MTR-2) deliberato da ARERA, relativo al Comune di Verghereto;

- successivamente il Consiglio d'ambito di ATERSIR, in qualità di Ente di Governo dell'Ambito (EGATO) ha approvato e validato la proposta di *PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNI 2022-2025 del Comune di Verghereto secondo il metodo tariffario ARERA vigente (MTR-2)*.
- del sopra richiamato Piano Finanziario (PEF) anni 2022-2025 la scrivente amministrazione ha preso atto con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 31 Maggio 2022 contestualmente all'approvazione delle tariffe TARI anno 2022;
- con Deliberazione n. 389 del 3 Agosto 2023 ARERA ha disposto l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti MTR” e dei costi sostenuti con l'obiettivo generale di preservare un quadro di riferimento stabile ed affidabile, prevedendo nello specifico:
  - l'adeguamento, sulla base delle più recenti previsioni relative alla dinamica dei prezzi al consumo, del tasso di inflazione programmata da applicare al calcolo del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
  - l'introduzione di un ulteriore coefficiente per la determinazione del suddetto limite, valorizzabile nel 2024 e nel 2025 in considerazione dei maggiori oneri, sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023, riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione, ferme restando le regole già previste dal MTR-2 relativamente al limite medesimo, nonché il valore massimo determinabile dall'Ente territorialmente competente;
  - l'estensione al successivo periodo regolatorio della possibilità di rimodulazione degli importi che eccedono il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie;
  - la conferma delle componenti di costo definite dal MTR-2, ivi inclusi i parametri specifici del settore dei rifiuti per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito, e la fissazione, sulla base delle regole del MTR-2, dei parametri per l'adeguamento monetario dei costi operativi e di capitale dell'anno (a-2); la conferma, per quanto concerne le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, delle regole per la determinazione dei costi operativi e di capitale riconosciuti, nonché l'aggiornamento secondo gli stessi
  - adeguamenti monetari prospettati per la determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti
  - la conferma, per quanto concerne le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, delle regole per la determinazione dei costi operativi e di capitale riconosciuti, nonché l'aggiornamento secondo gli stessi
- Con nota dell'agosto 2023 l'Agenzia ha richiesto ai comuni dell'Ambito rimasti in regime di TARI tributo al fine di procedere entro i termini di legge all'approvazione delle tariffe all'utenza e per gli adempimenti relativi al TQRIF di trasmettere i dati aggiornati dei costi e ricavi di competenza;
- Che l'amministrazione comunale ha inviato all'Agenzia i dati richiesti, riguardanti dati di usa competenza (CARC e FCDE) e quote da inserire nelle “detrazioni 1.4”
- il Consiglio locale di ATERSIR nella seduta del 17 Aprile 2023 ha espresso parere favorevole alla proposta di revisione dei Piani Economici finanziari (PEF) del Servizio Gestione Rifiuti, anni 2022-2025, redatti secondo il Metodo Tariffario vigente (MTR-2) deliberato da ARERA, relativo al Comune di Verghereto;
- il Consiglio d'ambito di ATERSIR nella seduta del 17 Aprile 2024 ha revisionato e deliberato il Piano Economico finanziario (PEF) del Servizio Gestione Rifiuti, per il biennio 2024-2025, redatti secondo il Metodo Tariffario vigente (MTR-2) deliberato da ARERA, relativo al Comune di Verghereto;

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione n. 24 del 23/04/2024 con la quale il comune di Verghereto ha preso atto della revisione del PEF per il biennio 2024-2025 e sono state approvate per l'anno 2024 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI);

**PRESO ATTO** che:

- la Determina ARERA n. 2/DRIF/2020 al punto 1.4 indica le componenti che vanno detratte al totale dei costi del PEF al fine di ottenere il livello di entrate tariffarie effettivo da applicare ai contribuenti:
  - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
  - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
  - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
  - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente **Territorialmente Competente**.
- con riferimento alle entrate da recupero evasione (una delle componenti delle detrazioni di al punto 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2020) la circolare Anci Emilia Romagna – Atersir del 26 novembre 2020 prot. 170, ha chiarito che: *“Inoltre, si ritiene che tale vincolo di destinazione, una volta impresso dal bilancio comunale, facendo confluire gli importi nell'avanzo di amministrazione, non debba essere obbligatoriamente utilizzato nella sua interezza nel primo anno utile, ben potendo il Comune impiegare gradualmente le eventuali maggiori risorse da recupero dell'evasione, al fine di attenuare nel tempo le tariffe. È evidente, infatti, che l'impiego di ammontari significativi di recupero dell'evasione possono creare dei picchi di riduzione di tariffe, non facilmente replicabili gli anni successivi. È quindi opportuno “spalmare” gli extra gettiti su più anni, in coerenza con quanto sostenuto dal Dipartimento delle finanze nelle linee guida alla redazione del regolamento e PEF TARES”;*

**VALUTATO OPPORTUNO** portare le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020 lato Comune ad Euro complessivi **53.365,25** così come di seguito dettagliati:

- Contributo MIUR per scuole statali	- 778,90 €
- Contributo Fondo Regionale	- 3.270,97 €
- Recupero evasione TARI	- 49.315,38 €

**RISCONTRATO** che il costo totale del Piano Economico Finanziario 2025 da finanziare mediante tariffa TARI e calcolato da ATERSIR sulla base del nuovo metodo tariffario MTR-2 risulta essere pari ad **Euro 420,872,00** a cui devono aggiungersi le detrazioni di cui al punto 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2020 e le scontistiche per Compostaggio, avvio al recupero e Raccolta differenziata pari ad Euro **2.425,75**;

**PRESO ATTO** che la tassa istituita dall'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria e non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

**PRESO ATTO** che il **montante TARI 2025** da coprire con le tariffe TARI 2025 è quindi pari ad **Euro 369.932,50**, così composto:

- Costi lato Gestore (al netto di IVA )	360.849,00 €
---	--------------

- Costi lato Comune	60.023,00 €
- Contributo MIUR per scuole statali	- 778,90 €
- Contributo Fondo regionale	- 3.270,97 €
- Recupero evasione TARI (consuntivo 2024)	- 49.315,38 €
- Sconti per utenze domestiche e non domestiche	2.425,75 €

**RITENUTO** di mantenere ai fini dell'applicazione delle tariffe TARI 2025 la stessa ripartizione in categorie delle utenze domestiche e non domestiche dell'anno precedente come da DPR 158/1999 per Enti sotto i 5.000 abitanti, peraltro uguale a quella già adottata dal Comune nel 2013 per la TARES, e negli anni precedenti dalle competenti autorità (ATERSIR / ATO Forlì-Cesena) per l'applicazione della TIA, senza nulla modificare, e conforme a quanto previsto dal D.P.R. n.158/1999;

**RITENUTO** di confermare il riparto dei costi fra utenze domestiche e non domestiche, nelle stesse misure già stabilite negli anni precedenti ai fini dell'applicazione della TARI, della TARES 2013 e della TIA, deliberate dalle competenti autorità (Comune di Verghereto / ATERSIR / ATO Forlì-Cesena) e di seguito indicate:

<b>USO</b>	<b>TOTALE COSTI</b>
Uso domestico	68%
Uso non domestico	32%

**PRESO ATTO** che il riparto tra costi fissi e costi variabili in conformità alle risultanze del PEF (Piano Economico Finanziario) elaborato da ATERSIR sulla base del nuovo metodo tariffario MTR-2 secondo le disposizioni di ARERA è il seguente:

<b>USO</b>	<b>QUOTA FISSA</b>	<b>QUOTA VARIABILE</b>
Uso domestico	38,00%	62,00%
Uso non domestico	38,00%	62,00%

**RITENUTO** inoltre, di fissare i coefficienti per l'attribuzione alle utenze domestiche della parte fissa della tariffa (Ka) e della parte variabile della tariffa (Kb), e alle utenze non domestiche della parte fissa della tariffa (Kc) e della parte variabile della tariffa (Kd), nella stessa misura già stabilita negli anni precedenti ai fini dell'applicazione della TARI, della TARES 2013 e della TIA, deliberata dalle competenti autorità (Comune di Verghereto / ATERSIR / ATO Forlì-Cesena);

**RITENUTO** pertanto necessario per quanto di competenza ed ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 deliberare la conformità al predetto PEF delle tariffe della Tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025;

**VISTO** l'art. 13 del D.L. 201/2011 così come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 che introduce sostanziali modifiche all'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali prevedendo in particolare che:

- a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#) (comma 15);
- Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,

sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.(comma 15-bis);

- A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente (comma 15-ter).

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 20 dicembre 2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;

**ATTESO** che il presente atto ha effetti diretti sul bilancio 2025-2027, relativamente alle entrate e alle spese dell'anno 2025 di cui ai competenti capitoli collegati alla gestione Tari;

**VISTO:**

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.lgs 267/2000;
- il D.lgs. 118/2011;

Acquisito il parere dei revisori contabili dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/00;

Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari e del Settore Tutela Ambiente e Territorio;

Acquisiti i pareri di cui all'art.49, comma 1, del Dlgs 267/2000 da parte dei Dirigenti dei Settori proponenti;

Acquisito altresì il parere di regolarità contabile, di cui all'art.49, comma 1, del Dlgs 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, dal Responsabile di ragioneria, per le motivazioni sopra riportate;

Il Sindaco illustra la proposta. Riferisce che la raccolta porta a porta sta portando un notevole aggravio di costi; ciò ha comportato un aumento della tariffa quest'anno, della quale non può far altro che prendersi atto in quanto comunicata da Hera che è stato comunque di importo contenuto grazie al recupero dell'evasione.

Il Consiglio discute sulle criticità della raccolta differenziata, che è logico comporti costi maggiori, oltre che mettere in difficoltà la popolazione per l'indifferenziata di volume maggiore.

Con votazione favorevole e palesemente espressa

## **D E L I B E R A**

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le tariffe della "Tassa sui rifiuti (IUC - TARI)" per l'anno 2025, come da allegati: alla lettera "A" (utenze domestiche) e alla lettera "B" (utenze non domestiche), che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto. Con l'approvazione delle misure di tariffa di cui ai citati allegati si intendono approvati anche i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicati ai fini della loro determinazione;
2. **DI PRENDERE ATTO** che le tariffe TARI così determinate sono conformi al Piano Economico Finanziario 2024-2025 così come revisionato da ATERSIR nella seduta di consiglio d'ambito del 17 Aprile 2024, deliberazione n. 42/2024;
3. **DI DARE ATTO** che le tariffe della "Tassa sui rifiuti (IUC - TARI)" di cui al presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2025;
4. **DI DARE ATTO** infine che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per via telematica ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come in ultimo modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

Inoltre,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Attesa l'urgenza di provvedere;

La votazione dell'immediata esecutività registra il seguente esito:

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4- D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Salvi Enrico

Il Segretario Generale  
Orlando Ugo

(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

# TARI 2025 Allegato "A"

## COMUNE DI VERGHERETO - UTENZE DOMESTICHE

Ripartizione costi 68-32 fra utenze domestiche/non domestiche e 38-62 fra quota fissa e variabile da metodo MTR ARERA

	<b>Ka</b>	<b>Kb</b>	<b>Utenze 2025</b>	<b>Mq. 2025</b>	<b>Q.fissa [€/mq] 2025</b>	<b>Q.var. (€) 2025</b>
1	0,84	1,00	552	52014	0,41 €	50,68 €
2	0,98	1,80	562	59009	0,48 €	91,23 €
3	1,08	2,05	286	32064	0,53 €	103,90 €
4	1,16	2,20	214	23833	0,57 €	111,50 €
5	1,24	2,90	91	10330	0,61 €	146,98 €
6	1,30	3,40	219	35872	0,63 €	172,32 €
<b>Totale</b>			<b>1.924</b>	<b>213.122</b>		

# TARI 2025 - UTENZE NON DOMESTICHE - COMUNE DI VERGHERETO

Allegato "B"

Ripartizione costi 68-32 fra utenze domestiche/non domestiche e 38-62 fra quota fissa e variabile Kc Kd

cod.	Descrizione	Utenze 2025	Mq. Totali 2025	Kc	Kd	Q. Fissa [€/mq] 2025	Q. Variabile [€/mq] 2025	Quota Tot. Tari [€/mq] 2025
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	7	2312	0,32	2,60	0,28 €	0,46 €	0,74
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2	4770	0,74	6,03	0,65 €	1,08 €	1,73
3	Stabilimenti balneari	1	439	0,63	5,20	0,55 €	0,93 €	1,48
4	Esposizioni, autosaloni	43	8758	0,43	3,55	0,38 €	0,63 €	1,01
5	Alberghi con ristorante	10	8948	1,33	10,93	1,17 €	1,95 €	3,12
6	Alberghi senza ristorante	2	1593	0,91	7,49	0,80 €	1,34 €	2,14
7	Case di cura e riposo	4	1943	0,95	7,82	0,84 €	1,39 €	2,23
8	Uffici, agenzie, studi professionali	14	853	1,13	9,30	0,99 €	1,66 €	2,65
9	Banche ed istituti di credito	2	213	0,58	4,78	0,51 €	0,85 €	1,36
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7	325	1,11	9,12	0,98 €	1,63 €	2,61
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3	135	1,52	12,45	1,34 €	2,22 €	3,56
12	Attività artigianali tipo botteghe, (falegname, idraulico)	13	1580	0,88	7,20	0,77 €	1,28 €	2,05
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2	427	1,04	8,52	0,91 €	1,52 €	2,43
14	Attività industriali con capannoni di produzione	4	2969	0,91	7,50	0,80 €	1,34 €	2,14
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	30	10834	1,09	8,92	0,96 €	1,59 €	2,55
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6	1279	4,84	39,67	4,26 €	7,08 €	11,34
17	Bar, caffè, pasticcerie	6	850	3,64	29,82	3,20 €	5,32 €	8,52
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	11	900	2,07	16,99	1,82 €	3,03 €	4,85
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	5	382	2,08	17,00	1,83 €	3,03 €	4,86
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3	129	6,06	49,72	5,33 €	8,87 €	14,20
21	Discoteche, night club	1	790	1,64	13,45	1,44 €	2,40 €	3,84
		<b>176</b>	<b>50.429</b>					